



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

e dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)

con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)

con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

(ALBERTI CASELLATI)

con il Ministro della giustizia (NORDIO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

INDICE

| | | |
|-------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 10 |
| Disegno di legge | » | 20 |
| Testo del decreto-legge | » | 21 |

ONOREVOLI SENATORI. –

Il presente provvedimento, composto di **6 articoli**, reca “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale” e disciplina l’ipotesi dell’abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative in modo da garantire il coordinamento normativo e la funzionalità dei relativi procedimenti elettorali, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio. Mira, inoltre, ad assicurare la funzionalità e l’efficacia del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

L’**articolo 1** detta norme per il “*Prolungamento delle operazioni di votazione dell’anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative*”.

Al riguardo, si premette che l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), per conseguire un risparmio di spese, ha disposto che «*A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23*».

A seguito di tale disposizione, dal 2014 le elezioni si sono svolte in un solo giorno. Tuttavia, negli anni 2020 e 2021, in conseguenza dell’emergenza pandemica da Covid-19, è stato stabilito che la durata delle operazioni di tutte le votazioni comprendesse anche il lunedì successivo, fino alle ore 15 (cfr. decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59; decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58)

È stata poi prevista un’analogia estensione della durata della votazione anche per l’anno 2023, attesa l’esigenza di contrastare il crescente fenomeno dell’astensionismo, agevolando la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali, in un’ottica di rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle Istituzioni (cfr. decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 27).

La medesima esigenza è alla base della norma di cui al **comma 1** dell’articolo in esame, ove si dispone che, ad esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’anno 2024 – in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 1, comma

399, della legge n. 147 del 2013 – le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, lett. a).

Il **comma 2** disciplina le operazioni di votazione delle consultazioni europee, che devono svolgersi, allo scadere del quinquennio, entro uno stesso lasso di tempo identico per tutti gli Stati membri, compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva. Nello specifico, in base a quanto comunicato dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso 22 maggio, la data delle prossime europee dovrà essere fissata da ciascuno Stato membro in un periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024 (cfr. articoli 5, 10 e 11 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto del 20 settembre 1976). Conseguentemente, al fine di consentire anche per questo tipo di consultazione il prolungamento delle operazioni di votazione, il comma in esame stabilisce che le stesse si tengono nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Il **comma 3** detta norme per il caso di abbinamento delle citate consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con un turno di elezioni amministrative e con eventuali elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie. In particolare, viene previsto quanto segue:

- lo svolgimento delle operazioni di votazione nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23;
- ai fini del computo dei termini procedurali si considera giorno della votazione quello della domenica;
- la consegna del materiale destinato agli uffici elettorali di sezione (lista degli elettori, manifesto con le liste dei candidati, schede elettorali, verbali di nomina degli scrutatori, matite copiative, urne, designazioni dei rappresentanti di lista, bollo della sezione, ecc.) è effettuata entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione e l'ufficio elettorale di sezione è costituito alle ore 9;
- una volta completate le attività di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, l'ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, mentre lo spoglio delle schede relative alle elezioni regionali e a quelle comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le regionali;
- l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è quella stabilita per le elezioni politiche e amministrative ex articolo 1, commi 1, 2 e 4 della legge 13 marzo 1980, 70;
- per gli adempimenti comuni alle diverse tipologie di consultazione si applicano le disposizioni dettate per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e il riparto delle relative spese tra gli enti interessati (Stato, regione, comune) è disciplinato dall'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. In base a tale norma, fermo restando che le spese sono ripartite in misura proporzionale tra gli enti medesimi, l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune – fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi – è stabilito con decreto del Ministero dell'interno con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e

del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

Ai sensi del **comma 4**, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976.

L'articolo 2 reca “*Norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*”.

Il **comma 1** è finalizzato a modificare e integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione delle anagrafi della popolazione residente (comma 233) e alla determinazione della “popolazione legale” (comma 236).

Nel dettaglio, la modifica proposta alla **lettera a)** del comma in esame è motivata dalla necessità di riattivare la revisione anagrafica che in passato si effettuava al termine di ogni censimento della popolazione.

Il vigente comma 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 prevede che «*L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce (...) le modalità di restituzione in forma aggregata ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.*».

Nella sua originaria formulazione, tale disposizione non conteneva l'inciso “*in forma aggregata*” che qualifica le modalità di restituzione ai comuni dei dati censuari; l'inciso è stato inserito dall'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Senonché, proprio la previsione della restituzione dei dati censuari solo “*in forma aggregata*” non consente, di fatto, ai comuni di effettuare in maniera completa la revisione qualitativa delle anagrafi della popolazione residente prevista dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, determinando così una dissociazione (e, quindi, un progressivo disallineamento) tra i dati della popolazione risultanti dal censimento e i dati della popolazione risultanti dalle anagrafi, a oggi tutte confluite nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Considerato il ruolo centrale e strategico che l'ANPR, insieme ad altri archivi amministrativi, riveste nel processo di digitalizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione – sia a livello centrale, per le complesse interazioni con altre fondamentali banche dati della PA, sia a livello locale, per la gestione politica e amministrativa degli Enti territoriali – il mancato allineamento tra le risultanze censuarie e l'ammontare dei residenti presenti in ANPR può creare significative criticità per la gestione di numerosi aspetti della vita politica, economica e sociale del Paese.

Al fine di evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla riferita dissociazione (e che vanificherebbero in parte anche gli ingenti investimenti che sono stati dedicati all'introduzione del censimento permanente della popolazione, da un lato, e al completamento di ANPR, dall'altro), la proposta intende ripristinare la possibilità della restituzione ai comuni dei dati censuari anche «*in forma individuale*» (in termini di probabilità di presenza/assenza nella dimora abituale), trattandosi dell'unica “forma” che permette di realizzare un'effettiva

revisione qualitativa delle anagrafi sulla base delle risultanze censuarie, in conformità alle previsioni del vigente Regolamento anagrafico.

La previsione di cui alla **lettera b)** del presente comma interviene sulla disciplina relativa alla determinazione della cd. "popolazione legale", ossia della popolazione risultante dal censimento da utilizzare come riferimento ufficiale per l'applicazione di norme di legge o regolamento.

Tale modifica prevede la sostituzione del vigente comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, con una disposizione finalizzata, da un lato, a definire modalità e tempi di diffusione dei risultati del censimento permanente della popolazione e, dall'altro lato, a chiarire che i risultati censuari diffusi secondo tali modalità e tempi sono i soli dati a dover essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle numerose norme che rinviano all'ammontare della popolazione per la disciplina delle fattispecie in esse previste.

Occorre considerare, al riguardo, che, a partire dal 2018, il censimento della popolazione viene effettuato dall'ISTAT "con cadenza annuale" (cfr. articolo 3, comma 1, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). Ciò permette di diffondere ogni anno i risultati del censimento della popolazione riferiti all'anno precedente e di disporre, quindi, di dati aggiornati da utilizzare nell'applicazione di tutte quelle disposizioni che, in diversi ambiti e materie, collegano il prodursi di determinati effetti all'ammontare della popolazione in determinati ambiti territoriali.

Sotto tale ultimo profilo, la modifica in esame mira in particolare a favorire uniformità e certezza nell'applicazione di quelle disposizioni che non indicano in maniera esplicita e univoca la specifica "fonte" dei dati alla quale riferirsi per conoscere l'ammontare della popolazione.

In tal senso, viene previsto che l'ISTAT pubblica con cadenza annuale sul proprio sito *internet* istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione.

La **lettera c)** inserisce il comma 236-*bis* nell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, introducendo una disciplina *ad hoc* in tema di modalità e tempi di diffusione dei risultati del censimento della popolazione da prendere in considerazione per l'applicazione della normativa in materia di procedimenti elettorali e referendari.

Le specifiche complessità delle operazioni necessarie allo svolgimento di elezioni o referendum rendono, infatti, opportuno prevedere un lasso di tempo maggiore rispetto all'annualità nell'individuazione dei risultati censuari da utilizzare come dato di riferimento. Viene dunque disposto che l'ammontare della popolazione censuaria da prendere in considerazione «*ai fini dell'applicazione delle norme in materia di procedimenti elettorali e referendari*» è indicato con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Questa previsione è volta a dare certezza giuridica e stabilità al procedimento elettorale, in particolare per quanto concerne l'applicazione degli articoli 56 e 57 della Costituzione sulla ripartizione dei seggi delle elezioni politiche nelle circoscrizioni e nelle regioni del territorio nazionale, nonché dei collegi uninominali all'interno delle suddette circoscrizioni e regioni (articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1957; articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

Si segnala, inoltre, che la stabilità del dato demografico appare fondamentale anche per la regolarità del procedimento elettorale delle consultazioni amministrative, per quanto concerne la rilevazione della soglia demografica rilevante ai fini dell'individuazione del sistema elettorale applicabile (sino a 15.000 abitanti sistema maggioritario; sopra 15.000 abitanti sistema proporzionale con premio di maggioranza: articoli 71, 72 e 73 del T.U.O.E.L.), della composizione dei consigli comunali (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 560; articolo 37 del TUOEL.; articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), della formazione delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale (articolo 71, commi 3 e 3-bis, e articolo 73, comma 1, del T.U.O.E.L.) e, infine, della determinazione del numero di sottoscrizioni necessarie a corredo delle candidature (articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81).

Sempre in seno all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 viene, altresì, inserito il comma 236-ter, che detta una norma transitoria in forza della quale, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il dato della popolazione di cui al precedente comma 236-bis resta determinato secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede l'adozione di un apposito regolamento governativo attraverso il quale andrà operata la riforma delle disposizioni del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989) collegate all'esecuzione del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT (in particolare: cancellazione e revisione delle anagrafi sulla base delle risultanze censuarie, da un lato, e vigilanza anagrafica, dall'altro). Questa riforma, nell'ottica dell'efficiente integrazione tra censimento della popolazione e anagrafe, mira ad adeguare la disciplina in materia anagrafica all'avvenuta introduzione del censimento permanente della popolazione e, più in generale, all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenendo conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'ANPR e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

L'articolo 3, rubricato "*Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione*", intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità delle amministrazioni provinciali, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile.

In tal senso, il **comma 1** dispone che il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, è quello previsto dagli articoli 72 e 73 del T.U.O.E.L. per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

Il **comma 2** introduce una riserva di legge statale in merito alla individuazione dei predetti capoluoghi, escludendo al riguardo la competenza statutaria.

Il **comma 3** disciplina l'ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi. Ciò anche al fine di valorizzare lo *status* degli enti locali da cui la provincia deriva la propria denominazione e in conformità, del resto, a quanto già previsto dalla legge 11

giugno 2004, n. 148 istitutiva della provincia di Barletta-Andria-Trani. Di fatto, a oggi, la disposizione troverebbe applicazione limitatamente a tre province: Pesaro e Urbino, Massa-Carrara e Forlì-Cesena. Allo Statuto viene demandata l'individuazione della città capoluogo che costituisce sede legale della Provincia.

Il **comma 4** precisa che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'**articolo 4** (*Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*), al **comma 1**, modifica l'articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L., dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. La norma, così come di recente innovata (cfr. articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 12 aprile 2022, n. 35), dispone che «*Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche*». Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato. Sennonché, nei comuni di minore dimensione demografica risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticità. Il comma in esame intende innalzare il limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Rimane peraltro ferma la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 51 del T.U.O.E.L. Conseguentemente, nei comuni con più di 15.000 abitanti, sarà comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il **comma 2**, in deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.O.E.L.), dispone che per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. La disposizione intende agevolare il raggiungimento del *quorum* di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l'efficacia della espressione della volontà popolare manifestata dalla collettività locale e, quindi, la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente. Sul punto, si rammenta che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 maggio 2011, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, proprio evidenziando come il computo degli elettori AIRE ai fini del calcolo della percentuale necessaria per la validità della elezione potesse determinare una eccessiva compromissione del diritto di voto degli elettori residenti nel comune, considerato che i residenti all'estero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte compiute dagli organi di governo dell'ente. È vero che, con sentenza 31 ottobre 2012, n. 242, la Corte Costituzionale ha giudicato infondata l'eccezione di

costituzionalità ritenendo la norma non manifestamente irragionevole, ma è pur vero che la stessa Corte ha sottolineato l'opportunità di una rimeditazione, da parte del legislatore, del bilanciamento di interessi attuato in quella norma. La disposizione introdotta dal comma in esame appare, dunque, in linea con gli esiti del richiamato contenzioso costituzionale.

L'**articolo 5** reca disposizioni finanziarie.

L'**articolo 6** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che, a esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il comma 2 disciplina la durata delle operazioni di votazione con riferimento alle consultazioni europee, stabilendo che le stesse si tengono nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata della domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Il comma 3 detta norme per il caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con un turno di elezioni amministrative e con eventuali elezioni regionali nonché altre consultazioni elettorali o referendarie. In particolare, viene stabilito che le operazioni di votazione si svolgono nelle stesse giornate previste dal comma 2 e che l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è quella stabilita per le elezioni politiche e amministrative ex articolo 1, commi 1, 2 e 4 della legge 13 marzo 1980, 70. In merito al riparto delle spese tra gli enti interessati alle diverse tipologie di consultazione, si precisa che troverà applicazione l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, **dal quale deriva un onere quantificato all'articolo 5, comma 1, in euro 7.573.859 per l'anno 2024.**

In ordine alla stima di tali maggiori oneri e ai profili finanziari attinenti alle previsioni di cui al comma 4, occorre considerare che a giugno 2024 si terranno le **elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia** con il coinvolgimento dell'intero corpo elettorale nazionale: 51.628.498 elettori distribuiti in **61.554 sezioni elettorali e 1.518 seggi speciali** istituiti presso i luoghi di cura e detenzione. In merito alle **consultazioni amministrative** del turno ordinario primaverile, a oggi, i comuni chiamati al voto saranno complessivamente 3.683, per un totale di **20.272 uffici elettorali di sezione, 433 seggi speciali** e 16.590.255 elettori. Sempre nel primo semestre del prossimo anno, si svolgeranno le **amministrative** in 4 comuni del **Trentino-Alto Adige (27 sezioni, 1 seggio speciale** e 22.054 elettori) e in **5 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso (89 sezioni, 3 seggi speciali** e 99.555 elettori) nonché le **elezioni regionali in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Sardegna (8.953 sezioni, 216 seggi speciali** e 6.890.410 elettori). Nel secondo semestre dell'anno si terranno le **regionali in Umbria** per le quali saranno interessati 705.392 elettori distribuiti in **1.000 sezioni e 19 seggi speciali**; andranno inoltre al voto **4 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso** per un totale di **51 sezioni** e 42.741 elettori.

Sotto il profilo finanziario, si premette che, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, l'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi per realizzare un ulteriore contenimento delle spese. A tal fine, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni è stata demandata al decreto previsto dal citato articolo 55, comma 8, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio.

Al riguardo – in disparte le elezioni regionali la cui data di svolgimento è fissata dalle singole amministrazioni interessate – si osserva che la concentrazione delle consultazioni europee e amministrative della primavera 2024 in un'unica tornata elettorale comporta sensibili risparmi di spesa, sia a legislazione vigente sia tenendo conto dell'incremento degli onorari fissi forfetari di cui



al comma 4 della disposizione in esame. Per la quantificazione di tali risparmi, occorre tenere conto del costo di una sezione e di un seggio speciale, nonché delle maggiorazioni sancite per il caso di abbinamento tra più consultazioni elettorali. Va altresì considerato che il numero dei componenti di una sezione elettorale è pari a 6 unità (un presidente, un segretario e 4 scrutatori) e quello di un seggio speciale è pari a 3 unità (un presidente e 2 componenti). Pertanto, considerata la disciplina dei compensi recata dai **commi 3, lettera e) e 4** e dall'**articolo 1 della legge 13 marzo 1980**, con riferimento ai comuni in cui si svolgeranno le sole europee il costo a titolo di compensi per una sezione elettorale è pari a euro 690 e quello per un seggio speciale è di euro 195,50; per le sole amministrative il costo di una sezione è di euro 862,50 e quello di un seggio speciale ammonta a euro 243,80; nell'ipotesi di abbinamento, il costo di una sezione sale a euro 1.024,50 in conseguenza della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70/1980, mentre il costo di un seggio speciale rimane di euro 243,80 ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

➤ **Compensi fissi forfetari europee**

| | sezione elettorale | seggio speciale |
|------------------------|---|------------------------------------|
| componenti | 6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori) | 3 (1 presidente + 2 componenti) |
| compenso unitario | 120 (presidente)+96x5 | 72 (presidente)+49x2 |
| compenso seggio | 600 | 170 |
| incremento 15% | 90 | 25,5 |
| compenso totale | 690 (600+90) | 195,5 (170+25,5) |

➤ **Compensi fissi forfetari amministrative**

| | sezione elettorale | seggio speciale |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| componenti | 6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori) | 3 (1 presidente + 2 componenti) |
| compenso unitario | 150 (presidente)+120x5 | 90 (presidente) + 61x2 |
| compenso seggio | 750 | 212 |
| incremento 15% | 112,5 | 31,8 |
| compenso totale seggio | 862,5 (750+112,5) | 243,8 (212+31,8) |

➤ **Compensi fissi forfetari e maggiorazione ex art. 1, comma 3, legge n. 70/1980 (abbinamento tra europee e amministrative)**

| | sezione elettorale | seggio speciale |
|-------------------|---|------------------------------------|
| componenti | 6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori) | 3 (1 presidente + 2 componenti) |
| compenso unitario | 150 (presidente)+120x5 | 90 (presidente) + 61x2 |
| compenso seggio | 750 | 212 |
| incremento 15% | 112,5 | 31,8 |
| maggiorazione | 162 37 (presidente)+25x5 | |



| | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|
| compenso seggio | totale | 1.024,5 (750+112,5+162) | 243,8 (212+31,8) |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|

In via presuntiva, sono state valutate le spese relative ai costi dei seggi e alle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero, come di seguito indicato. Si precisa che in caso di svolgimento contemporaneo di diverse tipologie di consultazione, anche se non espressamente previsto dalla legge, si è soliti considerare come principale la consultazione per la quale è previsto il compenso più alto e applicare le maggiorazioni con riferimento alle altre consultazioni aggiuntive. In tal senso, nell'ipotesi di abbinamento tra amministrative ed europee, si tiene conto del compenso previsto per le amministrative e si applica la maggiorazione per le europee.

Ipotesi A: Europee e amministrative in date diverse

➤ Compensi

| | Incremento 15% | Legislazione vigente |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| Costo sezione europee | 690 | 600 |
| Costo seggio speciale europee | 195,5 | 170 |
| Costo sezione amm. | 862,5 | 750 |
| Costo seggio speciale amm. | 243,8 | 212 |
| N. sezioni europee | 61.554 | 61.554 |
| N. seggi speciali europee | 1.518 | 1.518 |
| N. sezioni amm. | 20.272 | 20.272 |
| N. seggi speciali amm. | 433 | 433 |
| Totale costo europee | 42.769.029 (690x61.554+195,5x1.518) | 37.190.460 (600x61.554+170x1.518) |
| Totale costo amm. | 17.590.165,4 (862,5x20.272+243,8x433) | 15.295.796 (750x20.272+212x433) |
| Costo complessivo | 60.359.194,4 (42.769.029+17.590.165,4) | 52.486.256 (37.190.460+15.295.796) |

➤ Cartoline avviso

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| costo posta prioritaria media | 4,50 |
| elettori estero europee (extra UE) | 2.998.460 |
| elettori estero amm. | 1.502.924 |
| costo europee | 13.493.070 (4,50x2.998.460) |
| costo amm. | 6.763.158 (4,50x1.502.924) |
| costo totale | 20.256.228 |

Gli oneri complessivi per lo svolgimento in date diverse nel 2024 delle europee e delle elezioni amministrative del turno ordinario possono dunque essere stimati in **euro 80.615.422,4** (60.359.194,4+20.256.228).

Ipotesi B: Abbinamento europee e amministrative



➤ **Compensi**

| | Incremento 15% | Legislazione vigente |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Costo sezione europee e amm. | 1.024,5 | 912 (750+162) |
| Costo sezione europee | 690 | 600 |
| Costo seggio speciale europee e amm. | 243,8 | 212 |
| Costo seggio speciale europee | 195,5 | 170 |
| N. sezioni europee e amm. | 20.272 | 20.272 |
| N. seggi speciali europee e amm. | 433 | 433 |
| N. sezioni europee | 41.282 (61.554-20.272) | 41.282 |
| N. seggi speciali europee | 1.085 (1.518-433) | 1.085 |
| Totale costo europee e amm. | 20.874.229,4 (1.024,5x20.272+243,8x433) | 18.579.860 (912x20.272+212x433) |
| Totale costo europee | 28.696.697,5 (690x41.282+195,5x1.085) | 24.953.650 (600x41.282+170x1.085) |
| Costo complessivo | 49.570.926,9 (20.874.229,4+28.696.697,5) | 43.533.510 (18.579.860+24.953.650) |

➤ **Cartoline avviso**

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| costo posta prioritaria media | 4,50 |
| elettori estero europee e amm. | 2.998.460 |
| | (4,50x2.998.460) |
| costo totale | 13.493.070 |

Nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento di consultazioni europee e amministrative a giugno **2024** gli oneri finanziari sono dunque pari a **euro 63.063.996,9** (49.570.926,9+13.493.070); conseguentemente, il **risparmio di spesa** è quantificabile in **euro 17.551.425,5** (80.615.422,4-63.063.996,9). A legislazione vigente, il risparmio di spesa sarebbe di euro 15.715.904 [(52.486.256+20.256.228) - (43.533.510+13.493.070)]. Resta inteso che ove alle europee e amministrative si abbinassero una o più consultazioni regionali, i risparmi di spesa sarebbero ancora maggiori.

Tutto ciò premesso, ai fini della quantificazione degli oneri aggiuntivi per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali, bisogna tenere presente che tra i **comuni** che andranno al voto nel 2024 sono **227** quelli che hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti e nei quali, pertanto, potrebbe aversi un **turno di ballottaggio**, per un totale di 8.606 sezioni e 246 seggi speciali. Peraltro, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 40% dei comuni interessati, per cui tali coefficienti numerici vanno ridotti in proporzione, dovendosi considerare **3.442 sezioni e 98 seggi speciali**. Va inoltre tenuto conto che i compensi per le consultazioni regionali sono equiparati a quelli previsti per le amministrative. In via precauzionale, si ipotizza che le 5 regionali previste per il 2024 si svolgano in date diverse.



Conseguentemente, come indicato nella tabella sottostante, il **costo aggiuntivo per i compensi** può essere stimato in via approssimativa in **euro 7.573.858,50** (61.350.312,50-53.776.454).

| | n. sezioni | n. seggi speciali | compensi incremento 15% | compensi legislazione vigente |
|------------------------------|------------|-------------------|---|---|
| europee e amm. | 20.272 | 433 | 20.874.299,40 (20.272x1.024,5+ 433x243,8) | 18.579.860 (20.272x912+ 433x212) |
| europee | 41.282 | 1.085 | 28.696.697,5 (41.282x690+ 1.085x195,5) | 24.953.650 (41.282x600+ 1.085x170) |
| regionali | 9.953 | 235 | 8.641.755,5 (9.953x862,5+ 235x243,8) | 7.514.570 (9.953x750+ 235x212) |
| amm. Trentino- Alto Adige | 27 | 1 | 23.531,3 (27x862,5+1x 243,8) | 20.462 (27x750+1x212) |
| amm. art. 143 T.U.O.E.L. | 140 | 3 | 121.481,4 (140x862,5+ 3x243,8) | 105.636 (140x750+ 3x212) |
| amm. ballottaggio | 3.442 | 98 | 2.992.617,4 (3.442x862,5+ 98x243,8) | 2.602.276 (3.442x750+ 98x212) |
| costo totale | | | 61.350.312,50 (20.874.229,40+ 28.696.697,5+ 8.641.755,5+ 23.531,3+ 121.481,4+ 2.992.617,4) | 53.776.454 (18.579.860+ 24.953.650+ 7.514.570+ 20.462+ 105.636+ 2.602.276) |

L'**articolo 2** mira a innovare le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Nel dettaglio, in primo luogo, s'intende ripristinare la possibilità della restituzione ai comuni dei dati censuari anche *«in forma individuale»* - e non solo in forma aggregata, come attualmente previsto - trattandosi dell'unica "forma" che permette di realizzare un'effettiva revisione qualitativa delle anagrafi sulla base delle risultanze censuarie, in conformità alle previsioni del vigente Regolamento anagrafico. Inoltre, con la modifica proposta al comma 236 (articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205) si prevede la pubblicazione sul sito dell'Istat, con cadenza annuale, dei dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente (accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo). Tali attività, connesse alla diffusione dei risultati censuari, sono svolte dall'Istat nell'ambito delle complessive operazioni di realizzazione del citato censimento permanente e sulla base delle risorse per questo previste e si configurano come ancillari alle attività "principali" del censimento permanente della popolazione. Viene poi chiarito che i risultati censuari diffusi secondo tali modalità e tempi sono i soli a dover essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle numerose norme che rinviano all'ammontare della popolazione per la disciplina delle fattispecie in esse previste. Da ultimo, viene precisato che ai fini dell'applicazione delle norme in materia di procedimenti elettorali e referendari, la popolazione legale



è indicata con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La presente disposizione ha natura ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluoghi di provincia si applica in ogni caso – a prescindere dalla relativa fascia demografica – il sistema proporzionale con premio di maggioranza previsto dagli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.O.E.L.).

È poi stabilito che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge (comma 2) e che nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi, fermo restando che spetta allo statuto stabilire quale delle città capoluogo è sede legale della provincia (comma 3).

Si precisa infine che l'individuazione dei nuovi capoluoghi di provincia non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici (comma 4).

Per quanto attiene alla stima dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo in esame, va considerato che, in base al D.P.R. 20 gennaio 2023 di determinazione della popolazione legale della Repubblica a seguito del censimento permanente della popolazione alla data del 31 dicembre 2021, nelle regioni a statuto ordinario l'unico comune capoluogo di provincia ad avere una popolazione inferiore a 15.000 unità sarebbe Urbino (13.772 abitanti). La disposizione in esame comporterà quindi un maggiore onere finanziario per il solo comune di Urbino, derivante dall'eventualità di un turno di ballottaggio che, allo stato, è già previsto per gli altri capoluoghi di provincia.

Al riguardo, considerato che, alla luce dell'ultima rilevazione semestrale, nel comune di Urbino sono costituite 20 sezioni elettorali e posto che i compensi spettanti ai componenti di ciascuna sezione ammontano complessivamente a euro 750 (150 per il presidente e 120 per ciascuno degli altri 5 componenti del seggio), il maggiore onere derivante dall'eventuale svolgimento di un secondo turno di votazione è quantificabile in euro 15.000. Si precisa che tale onere sarà a carico dell'amministrazione comunale e andrà sostenuto a ogni rinnovo degli organi di governo dell'ente, che solitamente avviene ogni cinque anni, salvi i casi di scioglimento anticipato del consiglio comunale.

Posto che i commi 2 e 4 dell'articolo in questione non determinano alcun aggravio di costi, quanto al comma 3 si evidenzia che l'applicazione dello stesso, a oggi, riguarderebbe le sole province di Pesaro e Urbino, Forlì-Cesena e Massa-Carrara, i cui rispettivi capoluoghi, a legislazione vigente, sono Pesaro, Forlì e Massa.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 47 del T.U.O.E.L. e dell'art. 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge di bilancio 2020), al comune di Carrara (60.185 abitanti) e a quello di Cesena (96.168 abitanti) sono attualmente assegnati 24 consiglieri e 7 assessori, mentre il consiglio comunale e la giunta di Urbino (13.772 abitanti) sono composti da 16 consiglieri e 5 assessori. A seguito dell'acquisizione dello status di capoluoghi di provincia, a Carrara, Cesena e Urbino saranno assegnati 32 consiglieri e 9 assessori. Conseguentemente, il consiglio e la giunta di Carrara e Cesena avranno un incremento di 8 e 2 unità; al comune di Urbino saranno assegnati 16 consiglieri e 4 assessori in più. I maggiori oneri finanziari riguarderanno le indennità di funzione e i gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri e agli assessori aggiuntivi.

Per la determinazione di tali oneri, occorre fare riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che troverà applicazione a decorrere dall'anno 2024. Inoltre, a norma dell'art. 82, comma 2, del T.U.O.E.L., i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, il cui ammontare, nell'ambito di un mese, non può superare l'importo pari a un quarto



dell'indennità del sindaco. Nella quantificazione del relativo aumento di costo si ritiene, in via precauzionale, di prendere in considerazione l'importo massimo previsto dal citato articolo 82, comma 2.

Occorre altresì considerare che le indennità e i gettoni di presenza spettanti al sindaco, ai consiglieri e agli assessori subiscono un incremento in virtù dell'acquisizione della qualità di capoluogo di provincia.

Tale incremento è già applicato dai comuni di Urbino, Cesena e Carrara che – rispettivamente, con determinazioni dirigenziali n. 54/2022, n. 1587/2022 e n. 2857/2022 – hanno proceduto all'adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori in applicazione di quanto previsto dalla citata Legge di bilancio 2022, nonché in attuazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2022, adottato a norma dell'articolo 1, comma 587, della Legge medesima. E invero, nella "Nota metodologica – Allegato A" del decreto ministeriale si precisa che i predetti comuni «sono stati considerati alla stregua dei comuni capoluoghi di provincia».

Pertanto, ai fini della quantificazione dei maggiori oneri complessivi, per tutti e tre i comuni andrà considerata la **sola spesa derivante dalle nuove indennità e dai gettoni spettanti agli assessori e ai consiglieri aggiuntivi**. In particolare, non dovrà essere computato il differenziale tra la precedente indennità del sindaco e quella (più elevata) conseguente alla posizione di capoluogo di provincia dell'ente, atteso che l'indennità del primo cittadino è già stata aumentata con i sopra citati provvedimenti dirigenziali mentre va considerata l'indennità di fine mandato spettante al sindaco ex articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

Ciò stante, alla luce di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022 e dal "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali", approvato con il citato decreto ministeriale n. 119 del 2000, l'attribuzione della qualità di capoluogo di provincia ai tre comuni in parola e la conseguente elevazione del numero dei membri di consiglio e giunta comporteranno una spesa aggiuntiva mensile di euro 56.028 per Urbino ed euro 30.912 per Carrara e Cesena. Il complessivo, **maggiore onere finanziario mensile** può, dunque, essere presuntivamente quantificato in **euro 120.267 (56.833+31.717+31.717)**, corrispondente a un **maggiore onere annuale di euro 1.443.204**, come illustrato nel prospetto riportato di seguito.

➤ **Maggiore onere derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori in conseguenza dello status di capoluogo di provincia**

| Comune | Indennità mensile di fine mandato sindaco | Indennità mensile Assessori | Gettone Consiglieri per ogni mese | Maggiore onere mensile comune | Maggiore onere annuale comune |
|--|---|---|--|---|-------------------------------------|
| Urbino (indennità sindaco: 9.660 euro) | 805 | 17.388 euro (45% indennità sindaco: 4.347x4) | 38.640 euro (1/4 indennità sindaco: 2.415x16) | 56.833 euro (805+17.388+38.640) | 681.996 euro (56.833 x12) |
| Carrara | 805 | 11.592 euro | 19.320 euro | 31.717 euro | 380.604 euro |



| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|------------------------------------|
| (indennità sindaco: 9.660 euro) | | (60% indennità sindaco: 5.796x2) | (1/4 indennità sindaco: 2.415x8) | (805+11.592+19.320) | (31.717-x12) |
| Cesena (indennità sindaco: 9.660 euro) | 805 | 11.592 euro (60% indennità sindaco: 5.796x2) | 19.320 euro (1/4 indennità sindaco: 2.415x8) | 31.717 euro (805+11.592+19.320) | 380.604 euro (31.717-x12) |
| Totale maggiore onere mensile e annuale | | | | 120.267 euro | 1.443.204 euro (120.267x12) |

Tale costo aggiuntivo è a carico dei comuni interessati, che, nel determinare l'ammontare delle indennità spettanti, sono comunque tenuti ad assicurare la compatibilità di tali spese con gli equilibri di bilancio. Peraltro, si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 586, della Legge di bilancio 2022, a titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli altri amministratori comunali, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024. In base al successivo comma 587, le predette risorse sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Relativamente all'anno **2022** il contributo erogato a titolo di concorso è stato di **euro 124.140,03** per il **comune di Urbino** ed **euro 197.062,09** per i **comuni di Carrara e Cesena**. Quanto all'anno **2023**, sono in fase di liquidazione i seguenti importi: **euro 256.501,40 per Urbino** ed **euro 296.473,84 per Carrara e Cesena**. Infine, relativamente all'anno **2024** il contributo statale è stato quantificato in **euro 378.011,88 per Urbino** e in **euro 436.920,16 per Carrara e Cesena**.

L'articolo 4 (*Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*) reca disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nel dettaglio, il **comma 1** modifica l'articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L. al fine di consentire un terzo mandato consecutivo nei comuni con popolazione tra i 5.001 e i 15.000 abitanti. Nessun limite di mandato viene previsto per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il **comma 2**, in deroga all'articolo 71, comma 10, del T.U.O.E.L., dispone che per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.



L'**articolo 5** stabilisce, **al comma 1**, che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel limite delle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 3 del decreto interministeriale di cui all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Inoltre, **al comma 2**, si prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. M. M. M.

24/03/2024



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2024.

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali che nell'anno 2024 si svolgeranno contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della « popolazione legale », introducendo elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.

2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando

poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;

e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 233, dopo le parole: « in forma aggregata » sono inserite le seguenti: « e in forma individuale »;

b) il comma 236 è sostituito dal seguente:

« 236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale sul proprio sito *internet* istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito *internet* istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti:

« 236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma *236-bis* resta determinato, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2023. ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

Articolo 3.

(Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.

4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

